



Bolzano, 28 luglio 2011  
prot. n. 1468 Cons. reg

Al Consigliere regionale  
Avv. Maurizio VEZZALI

SEDE

Oggetto: risposta all'interrogazione n. 92/XIV.


Come da Lei richiesto si invia in allegato copia della sentenza n. 6626/2010 della Corte di Cassazione trasmessaci a cura del Consiglio provinciale di Trento, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dal cons. Mauro Ferretti avverso la sentenza n. 195/2009 della Corte d'Appello di Trento.

Distinti saluti.

LA PRESIDENTE  
- Rosa Zelger Thaler -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosa Zelger Thaler', written in a cursive style.

Allegato



Bozen, 28. Juli 2011  
Prot. Nr. 1468 RegRat

An den  
Regionalratsabgeordneten  
RA Maurizio VEZZALI

Im Hause

BETREFF: Antwort auf die Anfrage Nr. 92/XIV.

Entsprechend Ihrem Antrag übermittle ich Ihnen hiermit eine Kopie des uns vom Trentiner Landtag übermittelten Urteils Nr. 6626/2010 des Kassationsgerichtshofes, mit dem der vom Abg. Mauro Ferretti eingereichte Rekurs gegen das Urteil Nr. 195/2009 des Oberlandesgerichtes von Trient abgelehnt worden ist.

Mit freundlichen Grüßen

DIE PRÄSIDENTIN  
- Rosa Zelger Thaler -

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosa Zelger Thaler', written in a cursive style.

Anlage




CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
IL PRESIDENTE

Trento, 30 marzo 2010

Prot. n. 3250

Egregio signore  
Marco Depaoli  
Presidente del Consiglio  
della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol  
Piazza Dante, 16

38122 TRENTO




A seguito della notifica avvenuta in data 29 marzo 2010, si trasmette per quanto di competenza la sentenza n. 6626 del 2010, depositata in data 18 marzo 2010, con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal consigliere Mauro Ferretti avverso la sentenza n. 195 del 2009 della Corte d'Appello di Trento.

Distinti saluti.

Giovanni Kessler

All.

Avv. ARTURO GIULIANO  
Patrocinante in Cassazione  
Viale Rovereto, 67 - 38122 TRENTO  
Tel. 0461.260003 - Fax 0461.220013  
Partita IVA 01880390222  
Cod. Fisc. 01880390222



**AVV. ARTURO GIULIANO**  
PESANTE BOLLE - PESANTE INCHIESTA

Avv. Dott. NICOLA GIULIANO  
Rovereto, 67 - 38122 TRENTO  
Tel. 0461.260003 - Fax 0461.220013  
E-mail: n.giuliano@stlg.it  
773310220  
NCL 67A 14 A 952J

COPIA DA NOTIFICARE

**N. 6626/10**

ORIGINALE

Oggetto

*elettoriale*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 19558/2009

Cron. 6626

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO ADAMO - Presidente - Ud. 09/02/2010
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - PU
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19558-2009 proposto da:

FERRETTI MAURO (c.f. FRRMRA64D23Z112U), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. CARDUCCI 4, presso l'avvocato MORBIDELLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2010

contro

395

SEMBENOTTI MARCO (c.f. SMBMRC60H22L378Z), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO	
003180	29 MAR 10
D.C.	

GIANDOMENICO FALCON, ARTURO GIULIANO, giusta procura a  
margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO,  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PROCURATORE GENERALE  
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,  
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE  
D'APPELLO DI TRENTO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 195/2009 della CORTE D'APPELLO  
di TRENTO, depositata il 11/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 09/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO  
BAGONESI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato G. MORBIDELLI che  
ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, gli Avvocati G. FALCON  
e E. COGLITORE, per delega, che hanno chiesto il  
rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Sembenotti Marco, con ricorso ex art. 70 D.legis.vo n. 67/2000, depositato il 6/3/2009, si rivolgeva al Tribunale di Trento per sentir accertare e dichiarare l'ineleggibilità di Ferretti Mauro alla carica di Consigliere Provinciale della Provincia Autonoma di Trento(PAT).

A sostegno del ricorso esponeva che, nel corso della seduta del 4/2/2009, il Consiglio Provinciale aveva deliberato la surroga del Consigliere dimissionario Sergio Divina con il Ferretti che aveva prestato il giuramento di rito.

Secondo il ricorrente l'ineleggibilità del Ferretti derivava dal fatto che il medesimo, al momento della presentazione della candidatura per le elezioni provinciali, rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed era rappresentante del Consorzio Elettrico di Storo (CEDIS), esercente attività di produzione e distribuzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento, in regime di concessione, rilasciata dalla PAT, di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, carica ancora ricoperta .

Secondo il ricorrente l'ineleggibilità trovava giuridico fondamento nell'art.66 comma 1° lett.a della L. Prov.le 5/3/2003 n°2 e, ad ulteriore sostegno, faceva rilevare che il ricorrente, candidato nella lista civica Divina, aveva ottenuto parecchi consensi nella zona di operatività del CEDIS, per cui c'era anche la prova che il servizio pubblico espletato

aveva avuto un peso nella sua elezione a consigliere provinciale.

In esito alla discussione orale, il Tribunale accoglieva le conclusioni del ricorrente, dichiarando il Ferretti ineleggibile.

Contro la sentenza proponeva ricorso in appello il Ferretti, deducendo, a sostegno del gravame la violazione dell'art. 82 DPR 570/60 da parte del Tribunale, perché il PM, pur avendo dichiarato di intervenire, non aveva, poi, partecipato alla discussione in udienza. Inoltre il Tribunale aveva ritenuto inammissibile la costituzione del Ferretti e si era limitato a sentirlo in udienza.

In secondo luogo, il ricorrente eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art.16 della L. Prov.le sotto diversi profili. Nel merito, lamentava l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza per mancanza di un formale provvedimento concessorio a favore del CEDIS, nonché l'illegittimità della motivazione per travisamento dei fatti sulla qualità del Cedis.

Infine assumeva che la motivazione era illogica e carente in ordine ai reali effetti avuti dalla carica sulle votazioni.

Si costituiva il Sembenotti il quale replicava ai motivi di impugnazione, sostenendo, in particolare, la regolarità del giudizio di primo grado sotto gli aspetti processuali, la manifesta infondatezza della eccepita incostituzionalità della norma provinciale posta a fondamento della dichiarata ineleggibilità del Ferretti a consigliere provinciale e la

mancanza di elementi, giuridicamente validi, per riformare nel merito la decisione impugnata.

La Corte d'appello di Trento, con sentenza n. 195/09 ha rigettato il gravame.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione il Ferretti sulla base di due motivi , illustrati con memoria,cui resiste con controricorso il Sembenotti.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce ,sotto il profilo della violazione di legge e della omessa e contraddittoria motivazione , che la sentenza della Corte d'Appello è errata nella parte in cui ha ritenuto che la causa di ineleggibilità di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) legge Prov. n 2/2003 ricorra anche nei confronti dei legali rappresentanti, amministratori delegati, consiglieri delegati e direttore generale di società che erogano in via di mero fatto un servizio pubblico in assenza di un formale provvedimento di concessione da parte della regione o della provincia .

Con il secondo motivo deduce che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che l'art 16 ,comma 1, lett.a della citata legge provinciale prevedesse una ipotesi di ineleggibilità anziché di incompatibilità.

In relazione ad entrambi i motivi il ricorrente solleva poi la questione di costituzionalità dell'art 16 comma 1 in relazione agli art 3 e 51 Cost.



Va innanzi tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

L'eccezione è infondata.

La sentenza impugnata è stata notificata il 24.8.09 ed il ricorso per cassazione è stato presentato per la notifica il 12.9.09, entro il termine di 20 giorni previsto dall'art 82 ter d.p.r 570/60.

Infondata a tale proposito è la tesi del controricorrente, secondo cui era necessario il previo deposito del ricorso presso la Cancelleria della Corte di Cassazione per la fissazione del decreto e della successiva notifica. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 82, terzo comma, e 82-bis, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali, in riferimento al giudizio di primo e secondo grado, il ricorso va notificato alle controparti, unitamente al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, dopo il suo deposito presso la cancelleria del giudice adito, non si applicano al giudizio di cassazione, nel quale la comunicazione di tale decreto deve essere effettuata dalla cancelleria a norma dell'art. 377 cod. proc. civ., atteso che, in riferimento a tale giudizio, l'art. 82-ter dello stesso decreto prevede solo la fissazione dell'udienza in calce al ricorso già notificato. (Cass 16052/09). Venendo all'esame del primo motivo di ricorso, lo stesso è inammissibile.

La sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza della causa di ineleggibilità del ricorrente in base ad una duplice "ratio decidendi", la

prima delle quali si fonda sull'assunto che ,ancorchè alla società Cedis non fosse stata rilasciata dalla Provincia di Trento la concessione per la distribuzione di energia elettrica, la stessa doveva comunque considerarsi concessionaria ex lege in virtù di quanto disposto dall'art 9 del d.lgs n. 79/99 che prevede che, in ogni caso , le imprese che già esercitavano il servizio possono continuare a svolgerlo fino al 2030 anche in assenza di provvedimento concessorio.

La seconda ratio decidendi consiste nell'affermare che, in ogni caso, la Cedis rientrava nella previsione di cui all'art 16 lett. A legge prov. n. 2/2003 in quanto impresa erogatrice di servizio pubblico.

Il primo motivo di ricorso, tutto incentrato a contestare l'assunto secondo cui rientravano nella previsione del citato articolo 16 l. prov 2/2003 i rappresentanti , amministratori, consiglieri etc di società che esercitavano un servizio pubblico a prescindere da un atto formale di concessione, censura unicamente tale seconda ratio decidendi e non già la prima che è, invece ,quella fondamentale su cui poggia la decisione ,risultando la seconda formulata esclusivamente ad abundantiam e per ulteriore completezza.

Discende da ciò la carenza di interesse alla proposizione del motivo in esame in quanto , anche se dovesse in via di ipotesi essere accolto, la decisione impugnata rimarrebbe comunque utilmente supportata dalla prima ratio decidendi ,con la conseguenza che nessun risultato utile

potrebbe comunque conseguire il ricorrente.

Discende da ciò che il fatto che la Cedis sia concessionaria ex lege del servizio pubblico di erogazione di energia elettrica è ormai coperto da giudicato

Il secondo motivo, con cui il ricorrente sostiene che ,nel caso di specie ,si sarebbe trattato di una ipotesi di incompatibilità anziché di ineleggibilità, è infondato.

Invero , come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, la tesi del ricorrente appare del tutto inconsistente in base alla semplice constatazione che l'art 16 comma 1 lett.a) della legge prov 2/03 espressamente prevede che non è eleggibile " il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di società o imprese concessionarie o erogatrici di pubblico servizio per conto della Regione o della provincia di Trento".

A fronte di tale inequivoco dettato normativo ,che prevede una espressa ipotesi di ineleggibilità, non è dato vedere come possa invece ritenersi trattarsi di una ipotesi di incompatibilità. Nessuna operazione interpretativa potrebbe avallare siffatta conclusione .

Non può, infatti, ritenersi che il legislatore abbia errato nella attribuzione del nomen iuris, sia perché l'art 16 della legge provinciale 2/03 contiene,oltre a quella in esame ,tutte le altre cause di ineleggibilità ,e sia perché l'art 17 comma 4 della citata legge prov. 2/03 ,che disciplina

invece le ipotesi di incompatibilità, prevede tra esse il caso di chi rivesta la carica di legale rappresentante, amministratore, dirigente etc. "di enti, istituti, associazioni o società legati alla regione o alle province autonome di Trento o di Bolzano da un contratto di opera o di somministrazione o che gestisca servizi di qualunque genere per conto dei medesimi enti".

Il che dimostra che il legislatore provinciale ha ben tenuto in considerazione la distinzione tra ineleggibilità ed incompatibilità, riservando la prima ai rappresentanti, amministratori, etc. di imprese, consorzi, società etc. legate da un rapporto di concessione con la Provincia o che comunque erogano un servizio pubblico, e prevedendo la seconda per i rappresentanti, amministratori etc. di quelle società che, al di fuori di rapporti di concessione o di prestazioni di pubblici servizi, hanno invece semplici rapporti contrattuali di opera o somministrazione ovvero di gestione di servizi con l'ente locale.

Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione al profilo dedotto nel motivo in esame.

La stessa risulta manifestamente infondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che l'ineleggibilità costituisca una grave deroga al diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato (art. 51 Cost.) che deve essere giustificata da condizioni personali tassative tra cui, ad esempio, rientra la

titolarità di ufficio o di una carica suscettibile di provocare una indebita influenza distorsiva sulle libere scelte degli elettori, lesiva della par condicio, in virtù di una captatio benevolentiae, o di un timore reverenziale in essi ingenerato ovvero una condanna penale per determinati reati cui la legge ne ricolleggi la perdita.(v.da ultimo Cass 19757/09 ).

Ponendo l'art. 51 Cost. come regola l'eleggibilità, e solo come eccezione l'ineleggibilità, la Corte Costituzionale ha più volte affermato che le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione e devono essere rigorosamente informate alla soddisfazione di effettive esigenze di pubblico interesse (Corte costituzionale, 13 febbraio 2008, n. 25; Corte costituzionale, 03 ottobre 2003, n. 306; Corte costituzionale, 02 febbraio 1990, n. 53).

Al contrario, invece, l'incompatibilità ha come proprio fondamento giustificativo un conflitto di interessi, pur se potenziale, o quanto meno l'opportunità dell'esercizio contemporaneo della carica elettiva e di altra, privata o pubblica, ricoperta dal candidato. Essendo essa meno grave, non produce l'invalidità dell'elezione, a differenza della causa di ineleggibilità, ma è sanabile mediante il successivo abbandono del munus concorrente entro il termine di legge. ( Cass 19757/09).

Nel caso di specie appare corrispondere al principio di ragionevolezza il fatto che l'amministratore o il presidente del consiglio di amministrazione

di una società concessionaria di un servizio pubblico , normalmente indirizzato verso una vasta generalità di cittadini, possa ,attraverso iniziative assunte ad hoc, captare la benevolenza degli elettori, in tal modo alterando a proprio vantaggio l'esito elettorale.

Ovviamente non è detto che ciò necessariamente accada o che qualunque situazione di esercizio di pubblico servizio possa mettere chi lo gestisca in condizioni di ingraziarsi i favori degli utenti, ma il carattere generale ed astratto della norma non consente, d'altra parte, di entrare nel dettaglio di situazioni particolari.

La ragionevolezza della disposizione in esame risulta ,inoltre, proprio dal confronto con la già citata disposizione di cui all'art 17 comma 4 della legge prov. n.2/03, con la quale - come detto - si è prevista l'incompatibilità alla carica di consigliere provinciale per il rappresentante, amministratore, dirigente etc. di enti, istituti, associazioni o società legati alla Regione o alle Province autonome di Trento o di Bolzano da un contratto di opera o di somministrazione o che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dei medesimi enti .

E' ,infatti, del tutto evidente che le ipotesi previste da tale disposizione riguardano casi in cui l'impresa è legata esclusivamente da un rapporto contrattuale con l'ente locale per la fornitura di beni e servizi allo stesso e non concernono, invece, servizi prestati alla cittadinanza ,come nel caso dell'esercizio di pubblici servizi il cui destinatario non è l'ente locale ma

la generalità degli utenti.

Da ciò discende che nelle ipotesi in questione può porsi solo un problema di compatibilità tra la carica di consigliere provinciale e l'incarico ricoperto presso una società che fornisce beni e servizi alla provincia in ragione di un possibile conflitto di interessi, mentre nella fattispecie per cui è causa lo svolgere il pubblico servizio nei confronti di una generalità di utenti potrebbe determinare un vantaggio in fase elettorale, con alterazione della regolarità della competizione, che giustifica l'ineleggibilità alla carica.

E' appena il caso di aggiungere che il provvedimento di questa Corte - citato nella memoria dal ricorrente - che ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell' art 42 comma 1 lett r) della legge reg Valle d'Aosta 20/07 non appare riferibile al caso in esame prescrivendo la norma in questione proprio una condizione di ineleggibilità in relazione ai rappresentanti e direttori di una struttura sanitaria privata che intrattenga rapporti con la USL della Valle d'Aosta. In tal caso la questione di costituzionalità appare effettivamente non manifestamente infondata, alla luce di quanto dianzi esposto, poiché la norma in questione si riferisce a titolari o rappresentanti o dirigenti di imprese che intrattengono rapporti negoziali esclusivamente con l'ente pubblico senza alcun riferimento alla erogazione di servizi ai cittadini.

Il ricorso va pertanto respinto.


Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo

PQM


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Roma 9.2.10


Il Cons.est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE  
Daniela Colapinto




Depositato in Cancelleria

18 MAR. 2010

Il

IL CANCELLIERE  
IL CANCELLIERE  
Daniela Colapinto





**N.4 COPIE: Esecutiva**  
**DIRITTI €ur: 0**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: manzi**  
**IL: 22/03/2010**

**Numero: 6626**

**Anno: 2010**

**Civile**

**N.1 COPIA: Per Studio**  
**DIRITTI €ur: 15,93**  
**BOLLI N.: 0**  
**DAL SIG.: mostadelli**  
**IL: 19/03/2010**

RELATA DI NOTIFICAZIONE:

In forza dell'autorizzazione prot. nr. 912.2004/b dd. 17 novembre 2004

rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento ai sensi dell'art. 7

legge 21 gennaio 1994 n. 54, io sottoscritto Avv. Arturo Giuliano, procuratore

di Sembenotti Marco, ho notificato per conto di quest'ultimo copia conforme

all'originale della suestesa sentenza della Corte Suprema di Cassazione

6626/10 di data 09.02.10, depositata il giorno 18.03.10 e munita di formula

esecutiva in data 22.03.10 a:

- Al Signor Presidente in carica della Provincia Autonoma di Trento in 38100

Trento (TN) Piazza Dante, 15, a mezzo del servizio postale con

raccomandata a.r. nr. .... spedita dall'Ufficio Postale

..... in data corrispondente a quella del timbro postale,

previa iscrizione al nr. .... del mio registro cronologico,

Avv. Arturo Giuliano

- Alla Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della

Provincia in carica in 38100 Trento (TN) Piazza Dante, 15, a mezzo del

servizio postale con raccomandata a.r. nr. .... spedita

dall'Ufficio Postale ..... in data corrispondente a quella del

timbro postale, previa iscrizione al nr. .... del mio registro cronologico,

Avv. Arturo Giuliano

- Al Signor Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, in

STL STUDIO LEGALE GIULIANO  
RECIPESANALTRAZZIETTI - CIVIFORM  
I - 38122 Trento - Viale Rovereto n. 57 - Tel. 0461 250003 - Fax 0461 220013  
E-Mail: info@stl.it - posta@stl.it  
AVV. COMSE ARTURO GIULIANO  
AVV. LL.M. MARIO GIULIANO  
AVV. NICOLA GIULIANO  
AVV. NICOLA TOMASI  
AVV. ELISABETTA AMBROGETTI  
AVV. SILVIA PELLIZZARI  
DOTT.SSA ANTONIA PICONE

38100 Trento (TN) Via Mancini, 27, a mezzo del servizio postale con

raccomandata a.r. nr. 16345345504-8 spedita dall'Ufficio Postale

TRENTO 3 in data corrispondente a quella del timbro postale,

previa iscrizione al nr. 485 del mio registro cronologico,

Avv. Arturo Giuliano

